

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 16 ottobre 2002

Prime indicazioni sulla applicazione della legge 1 agosto 2002, n.166. (Determinazione n. 27/2002).

IL CONSIGLIO

Premesso:

Sono pervenute da piu' parti all'Autorita' richieste di chiarimenti sull'applicazione delle variazioni e integrazioni introdotte nella legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni dall'art. 7 della legge 1 agosto 2002, n. 166, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 3 agosto 2002, e, pertanto, entrata in vigore il 18 agosto successivo. Data l'importanza di queste modifiche, e considerata la non dilazionabilita' d'un primo ed immediato intervento, per la parte almeno riguardante i formulati quesiti, onde evitare che si renda incerta e difforme, da stazione appaltante a stazione appaltante, l'applicazione delle nuove disposizioni, si offrono di seguito i risultati di una prima analisi ed interpretazione delle nuove norme.

Per quanto riguarda, infine, il quesito concernente la determinazione dei compensi dovuti ai progettisti, va in primo luogo osservato che l'interpretazione della disposizione ha effetto anche con riferimento all'appalto integrato, (art. 19, comma 1-ter) per il quale l'ammontare delle spese per la progettazione va determinato in conformita' alla normativa concernente le relative gare. Va poi rilevato che la richiesta di parere e' motivata dal fatto che il decreto 4 aprile 2001, cui si fa riferimento nell'ultimo periodo del nuovo comma 12-ter dell'art. 17, e' stato annullato, integralmente e con efficacia erga omnes, con sentenza del TAR Lazio, sez. I, del 23 luglio 2002, n. 6552 e, quindi prima dell'entrata in vigore della legge n. 166/2002, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e' avvenuta il 3 agosto 2002. L'annullamento e' stato, poi, confermato con sentenza dello stesso TAR dell'8 agosto 2002, n. 7067 e, quindi, dopo la pubblicazione della legge n. 166/2002 nella Gazzetta Ufficiale.

Al riguardo, potrebbe sostenersi sia che il richiamo al decreto indicato contenuto nell'ultimo periodo del comma 12-ter aggiunto all'art. 17 della legge-quadro abbia comportato una sorta di "legificazione" dello stesso su cui non puo' avere inciso la sentenza di annullamento del TAR, con la conseguenza della sua perdurante applicazione fino all'emanazione del nuovo previsto decreto interministeriale, sia l'inconfigurabilita' di una "legificazione", per rinvio, di un provvedimento amministrativo annullato, per giunta antecedentemente all'entrata in vigore della legge che allo stesso rinvia. A preferire tale ultima soluzione interpretativa sembra, indurre il fatto che la legge n. 166/2002, pur avendo inserito nell'art. 17 della legge-quadro il suddetto comma 12-ter, non ha soppresso il comma 14-ter dello stesso articolo, il quale stabilisce che, fino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 12-bis (che e' poi quello annullato dal TAR), continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore e cioe' quelle della legge 2 marzo 1949, n. 143. Al riguardo, mentre risulta pacifica la funzionalita' di approvazione di nuovo provvedimento dei Ministri della giustizia e delle infrastrutture, risulta opportuno, comunque, al fine di evitare contestazioni in sede di liquidazione dei corrispettivi, che di detta interpretazione ne sia fatta esplicita indicazione nei bandi di gara e nei contratti con i professionisti.